

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SEDE. Viale E. Ferri n.65
C.A.P. – 00040
Partita I.V.A. 00975471004



Settore LL.PP. - Ambiente
Codice Fiscale 01238260580
Centralino - 06 94286104

ORDINANZA N. 26

PROT. N. 7898

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*) e s.m.i.;

Vista la Legge 15 maggio 1997 n°127 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo – Bassanini-bis*);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (*Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento Locale – TUEL*) ed in particolare gli artt.li 107, 151, 183 e 192;

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*);

Vista la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°7 del 24 febbraio 1995 (*G.U. 28.03.1995, n°73*), concernente l'argomento;

Visto l'art.37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 (*Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea pityocampa)*);

Visti gli articoli 5 – 6 e 7 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n°214 (*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*);

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i.;

Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n .6 del 01/03/2021.

Premesso e considerato che:

- la diffusione infestante dei nidi del lepidottero (*Traumatocampa pityocampa*) meglio conosciuto come “*processionaria del pino*” arreca gravi danni al patrimonio arboreo, colpendo numerose specie di conifere sia in ambito rurale che urbano;
- i bruchi di processionaria del pino possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie), e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi in quanto i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento;
- si ritiene necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della “*processionaria del pino*” a tutela del patrimonio arboreo, pubblico e privato, ed al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica e privata contrastando il proliferare di detto lepidottero al fine di ridurre il rischio per la popolazione di venire a contatto;

Dato atto che:

- il Ministero delle Politiche Agricole, con D.M. del 17 aprile 1998, ha reso obbligatoria la lotta contro la processionaria del pino su tutto il territorio nazionale;
- gli articoli 5 – 6 e 7 del D.L.gs. 19 agosto 2005, n°214 “*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*”, vietano la diffusione di organismi nocivi dei vegetali;
- l'art. 500 del Titolo VIII del Codice Penale (*diffusione di una malattia delle piante o degli animali*) prevede la sanzione amministrativa variabile da € 103,29 a € 2.065,83;
- l'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;

- l'art.5 del **D.M. 30 ottobre 2007 Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali** "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*", stabilisce che: "Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214".

ORDINA

1) A tutti i cittadini proprietari di piante colpite dalla "processionaria del pino" di provvedere a propria cura e spesa ed in via immediata alla rimozione dei nidi, mediante taglio dei rami infestati ed alla loro distruzione con il fuoco (periodo invernale). I nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee.

In caso di attacchi estesi, di effettuare trattamenti localizzati in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus thuringiensis*, piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso autorizzate con Presidio Medico Chirurgico Registrato presso il Ministero della Salute e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto.

Nel centro abitato devono essere utilizzate trappole ai feromoni o meccaniche da installare sul tronco dell'albero ad adeguata altezza di sicurezza per persone e bambini sotto il controllo di personale specializzato. La trappola intercetta le larve quando discendono lungo il tronco in fila indiana per raggiungere il suolo ed interrarsi.

Tutte le attrezzature da utilizzare nelle operazioni di lotta contro la processionarie dovranno essere appropriate e dovranno essere adottate adeguate misure protettive a norma di legge, avvalendosi anche di ditte specializzate nel settore.

2) Il divieto di depositare le ramaglie con i nidi di processionarie nei contenitori del verde/umido per la raccolta differenziata o nei sacchetti, di **non conferite** le stesse nel container per la raccolta del verde sito presso il Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro).

3) Di ultimare gli interventi di prevenzione e rimozione dei nidi di processionarie entro **30 giorni** dalla presente.

4) L'obbligo a tutti i cittadini che ne vengono a conoscenza di segnalare la presenza dei nidi alle autorità preposte al controllo (Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato, Guardia Parco, Polizia Locale) come di seguito indicato al fine di contrastare la diffusione della processionaria.

4) Al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato, all'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, di vigilare ed accertare eventuali omissioni applicando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi in materia come in premessa specificate comunicando al Settore LL.PP. – Ambiente le eventuali infrazioni accertate.

DISPONE

- Che l'originale del presente atto venga inserito nella raccolta delle Ordinanze e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rocca di Papa;
- Che sia data notizia alla cittadinanza mediante pubblica affissione.
- Che copia del presente atto venga notificato, per gli adempimenti di competenza in merito al rispetto, all'accertamento dell'esecuzione dello stesso e ai fini sanzionatori degli inadempienti a:

- ✓ Comando della Polizia Locale – Via Leonida Montanari n.2 – 00040 Rocca di Papa.
- ✓ Regione Carabinieri Forestale - Lazio Stazione di Marino (RM) pec: trm23525@pec.carabinieri.it;
- ✓ Ente Parco Regionale dei Castelli Romani – Via C. Battisti n.5 - 00040 Rocca di Papa (Roma) – PEC: parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it;

e.p.c. - Locale Stazione dei Carabinieri – Via Rampa Ortagia n.15 - 00040 Rocca di Papa (Roma) – PEC: trm24481@pec.it;

- ASL RM H – Via Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (Roma)–PEC: servizio.protocollo@pec.aslromah.it.

Rocca di Papa, 16 Marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. - AMBIENTE

Ing. Giuseppe Belligno

